

TRIBUNALE DI BOLOGNA II SEZIONE CIVILE

Verbale ex art. 47 quater ord. giud.

Oggi 6/4/21 alle ore 11,30 in Teams sono presenti il presidente e i giudici della Seconda Sezione Civile dott.ri Elisabetta Candidi Tommasi, Marco D'Orazi, Paola Matteucci, Antonio Costanzo, Roberta Cinosuro, Marco Gattuso e Carolina Gentili.

Si discute dell'applicazione dell'art. 663 Co.1 c.p.c. laddove impone la rinnovazione della citazione, nel caso in cui la parte intimata non compare, se appare probabile che non sia potuta comparire per forza maggiore.

In tutte le convalide ad uso abitativo dei lunedì del mese di marzo (1, 8, 15, 22 e 29 marzo u.s.), nel caso in cui la parte intimata non sia comparsa si è provveduto a rinviare ad un'udienza tra il 24 maggio e il 21 giugno p.v. sulla base della norma citata, dopo che con ordinanza della Regione Emilia Romagna in data 26/2/21 la provincia di Bologna era diventata zona arancione scuro (e successivamente rossa) con conseguente limitazione (tra le altre) degli spostamenti tra i Comuni e anche all'interno del Comune di residenza, salvo che per motivi di necessità.

Infatti lunedì primo marzo la sezione aveva deciso, seppur in maniera informale considerata la situazione di urgenza, di adottare un'interpretazione estremamente prudente del citato art. 663 Co.1 c.p.c., tenuto conto della contemporanea chiusura dall'1/3/21 di tutte le scuole, compresi asili nidi e scuole materne chiusi soltanto durante il periodo di *lockdown* totale dal 9 marzo all'11 maggio 2020, circostanza che, al primo impatto, poteva far sorgere dubbi tra i cittadini circa la portata delle limitazioni e far ritenere che fosse stata ripristinata una regolamentazione simile a quella introdotta nel marzo 2020.

Nel frattempo però, grazie anche alle informazioni date dai mezzi di comunicazione e ai chiarimenti forniti sul sito governo.it con riferimento ad una varietà di casi attinenti alla vita quotidiana, può dirsi chiarito che nei motivi di necessità che consentono la deroga al divieto degli spostamenti, anche tra comuni diversi, può senz'altro rientrare la necessità di recarsi in Tribunale a seguito di citazione in giudizio, considerato che l'attività giudiziaria anche in presenza non è sospesa.

Pertanto a partire dall'udienza di lunedì 12 aprile 2021 la mancata comparizione in udienza della parte intimata non sarà più giustificata da una plausibile generale forza maggiore.

Inoltre viene deciso di chiedere al Presidente di Tribunale di pubblicare urgentemente il presente verbale sul sito del Tribunale, di esporlo all'entrata del Tribunale e della Sala Colonne e di trasmetterlo al Presidente del locale COA.

Il Presidente II Sezione dr. Elisabetta Candidi Tommasi